



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

MISURA STRAORDINARIA PER LA SOLIDARIETÀ E IL LAVORO

“NATALE PER IL SOCIALE - 2017”

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS O ENTI RELIGIOSI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA OPERANTI SUL TERRITORIO DI VENARIA REALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOLIDALI CON IL COINVOLGIMENTO DI PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE.

(approvato con determinazione 844 del 21-11-2017)

PREMESSA

Con il d.l. 17 marzo 2017 n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, il Governo ha abrogato l'istituto del lavoro accessorio retribuito con voucher.

Pertanto dalla data indicata non è stato più possibile utilizzare quello strumento che negli anni, con il contributo della Compagnia San Paolo di Torino e precisamente con le iniziative denominate “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”, si era trasformato nella sostanza in una misura di politica attiva del lavoro che permetteva di sostenere il reddito dei nuclei familiari in difficoltà con il coinvolgimento delle persone in attività a corrispettivo sociale e motivazionale elevato presso soggetti del terzo settore, apportando altresì beneficio alla comunità e favorendo inoltre la rieducazione al lavoro, la riattivazione delle relazioni, il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità locale e la restituzione dell'opportunità offerta, in piena coerenza con i principi del welfare generativo.

Nello spirito di mantenere gli obiettivi summenzionati in una sorta di continuità con le pregresse iniziative di Compagnia San Paolo, la Città di Venaria Reale, con Deliberazione di Giunta comunale n. 281 del 20-11-2017, ha istituito una misura d'intervento straordinaria e sperimentale rivolta ai cittadini disoccupati in difficoltà economica, coinvolgendoli in prestazioni di attività a fini solidali, a carattere occasionale, da svolgere presso organismi senza fini di lucro che abbiano come obiettivo la “cura della comunità” utilizzando lo stru-

mento del contratto di prestazione occasionale disciplinato dall'art. 54 bis del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, che, nell'intenzione del legislatore, ha sostituito il previgente regime del lavoro accessorio retribuito con voucher.

Gli obiettivi sono pertanto molteplici:

- sostenere il reddito di nuclei familiari in difficoltà, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale e rendere disponibili alla collettività risorse lavoro per offrire ulteriori servizi al territorio;
- confermare il coinvolgimento, come utilizzatori, della Associazioni di volontariato comunque prive di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali ed enti religiosi di varia natura giuridica, al fine di rinforzare l'aspetto solidale dell'iniziativa,
- sperimentare l'utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale introdotto dall'art. 54Bis del d.l.50/2017, cosiddetto "nuovo voucher", come strumento attuativo dell'iniziativa individuando un periodo specifico e cioè il periodo natalizio, per lo svolgimento delle attività.

Base di riferimento normativo per il presente Avviso sono l'art. 54Bis del d.l. 24 aprile 2017 n. 50 e la circolare attuativa INPS 05 luglio 2017 n. 107 le cui previsioni si intendono integralmente richiamate.

Sulla base delle disposizioni del comma 1, dell'art. 54-bis citato, per prestazione di lavoro occasionale si intendono l'attività lavorativa che viene resa nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma "Contratto di prestazione occasionale" (Cpo) e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00;
2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000,00 euro;
3. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500,00.

Art. 1 Risorse disponibili e limiti di finanziamento per singola iniziativa. Disposizioni generali.

1. L'entità dei contributi erogabili per questo Avviso, ammonta a **€ 30.000,00** complessivi, e il contributo massimo erogabile per utilizzatore è fissato a € 5.000,00. Il contributo della Città deve essere destinato esclusivamente alla retribuzione, da parte dagli utilizzatori, delle prestazioni di lavoro occasionale da parte dei prestatori successivamente individuati. Non verranno finanziate altre spese sostenute dall'utilizzatore connesse alla gestione dell'attività.
2. L'utilizzatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione, in fase di presentazione della domanda, di non aver acquisito prestazioni di lavoro occasionale per l'anno civile in corso oppure, in caso di acquisizione, dovrà indicarne l'importo. In quest'ultimo caso l'assegnazione dell'importo del contributo terrà conto del raggiungimento delle soglie previste dal primo comma dell'art. 54Bis del dl 50/2017 indicato in premessa e, se del caso, verrà assegnato ed erogato solo per la differenza indipendentemente dall'importo dell'iniziativa proposta.

3. **Le attività dei progetti dovranno essere avviate entro il 01 dicembre 2017 e devono terminare ed essere rendicontate tassativamente entro il 31 dicembre 2017.** In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine indicato non si provvederà a erogare la quota di saldo che rimarrà a carico dell'utilizzatore. Gli utilizzatori che, al momento della presentazione della richiesta, non hanno concluso la rendicontazione delle somme ricevute in edizioni precedenti dell'iniziativa, non potranno ricevere un nuovo contributo.
4. In caso di richieste di finanziamento complessivamente superiori alle risorse disponibili, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al riparto delle risorse disponibili, procedendo alla proporzionale riduzione del contributo richiesto.
5. Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Considerata la normativa vigente che vieta il ricorso a prestazioni occasionali nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi, si stabilisce che non potranno rivestire il ruolo di utilizzatori enti che al momento della richiesta di contributo siano già concessionari o appaltatori di servizi per il Comune di competenza.
7. Qualora vi siano dei precedenti casi accertati di irregolarità nell'utilizzo dei prestatori, l'utilizzatore non potrà essere beneficiario di contributi.
8. Gli utilizzatori che, al momento della presentazione della richiesta, non hanno concluso la rendicontazione delle somme ricevute negli scorsi anni non possono ricevere un nuovo contributo.
9. A tutela dei prestatori, per la presente iniziativa si stabilisce che i prestatori non possano essere soci a qualsiasi titolo del soggetto utilizzatore per tutto il periodo di svolgimento della prestazione.

Art. 2 Contratto di prestazione occasionale. Misura del compenso del prestatore. Garanzie.

1. L'utilizzatore dovrà rispettare le disposizioni normative e procedurali previste per la stipula del contratto di prestazione occasionale previste dalla Circolare INPS 107/2017.
2. La misura del compenso è fissata in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
3. Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:
 - contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 % e cioè € 2,97;

- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 % e cioè € 0,32.
- oneri di gestione: l'1,00% dei versamenti complessivi.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

4. Il contratto di prestazione occasionale garantisce, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare.
5. Il compenso percepito dal prestatore:
 - è esente da tassazione IRPEF;
 - non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
 - è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 3 Soggetti beneficiari del finanziamento (Utilizzatori).

1. I beneficiari del presente avviso sono:
 - Associazioni di volontariato riconosciute o non riconosciute, comunque prive di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali;
 - Enti religiosi di diversa natura giuridica.
2. Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti.

Art. 4 Beneficiari finali dell'intervento (Prestatori di lavoro occasionale)

1. L'iniziativa ha quali beneficiari finali cittadini italiani, comunitari e stranieri con regolare permesso di soggiorno residenti nei territori di riferimento del progetto, maggiorenni, in situazioni di difficoltà dipendenti dalla crisi occupazionale e a giovani con meno di 25 anni di età non ancora entrati nel mondo del lavoro o regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari.
2. I destinatari potranno perciò essere persone maggiorenni, in possesso di un attestato in corso di validità relativo alla formazione sulla sicurezza (corso base generale 4 ore + corso rischio specifico di almeno 4 ore), che rientrino in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore a 10.000,00 euro**, eventualmente verificata anche attraverso la produzione di ISEE corrente, e che siano:
 - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA) o altre prestazioni di sostegno del reddito. Nel caso di sostegno del reddito in permanenza del rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale il rapporto è in essere. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle

prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.

- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione;
 - disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
 - giovani con meno di 25 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
 - giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.
3. In considerazione della straordinarietà e sperimentalità della misura, **gli utilizzatori hanno facoltà di individuare liberamente i prestatori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti.** Nella domanda di finanziamento l'utilizzatore dovrà indicare i nominativi dei prestatori con i presupposti specifici di accesso, e, per ognuno, allegare copia dell'ISEE e della documentazione attestante la frequentazione del corso per la sicurezza come specificato al comma 2.

Art. 5 Attività finanziabili

1. Con riferimento al punto 6.4 della Circolare INPS 107/2017 sono finanziabili, ai sensi del presente Avviso, progetti rivolti a realizzare per esigenze temporanee:
- attività di solidarietà;
 - attività per specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
 - attività di organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Art. 6 Ulteriori obblighi per l'utilizzatore.

1. E' a carico dell'utilizzatore, l'informazione dei prestatori delle condizioni del contratto ed in particolare dell'essere a conoscenza che:
- il compenso per la prestazione avverrà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'INPS
 - l'erogazione del compenso totale avverrà attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all'atto della registrazione o in mancanza dell'indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A.;
2. L'utilizzatore è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalla Circolare INPS 107/2017 in materia di:
- punto 4: preventiva registrazione: è a carico dell'utilizzatore provvedere alla registrazione del prestatore o della verifica da parte del possesso dello stesso del PIN per la relativa registrazione al sito dell'INPS;
 - punto 6: Comunicazioni relative al contratto;

- punto 7: gestione dei pagamenti.
3. L'utilizzatore è altresì vincolato agli obblighi concernenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro, previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che da altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute. Pertanto i rappresentanti legali degli utilizzatori che, avvalendosi di prestazioni di lavoro accessorio, si configurano come datori di lavoro, devono:
- nell'ipotesi in cui il numero dei prestatori d'opera non superi le 10 unità contemporaneamente, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012;
 - fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione del protocollo sanitario e l'ottenimento dell'idoneità medica alla mansione;
 - assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi assicurando loro anche la formazione di legge per l'uso in sicurezza.

Ulteriori dettagli e obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all'avvenuta valutazione di tutti i rischi lavorativi. In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all'INAIL che si tratta di un prestatore retribuito con contratto di prestazione occasionale.

Art. 7 Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti di attività da compensare attraverso i contratti di prestazione occasionale dovranno essere redatte esclusivamente sull'apposito **modulo di domanda (allegato 1)** scaricabile all'indirizzo web www.comune.venariareale.to.it alla sezione Lavoro – sottoscritte dal legale rappresentante e con gli allegati indicati.
2. Le modalità di trasmissione delle domande sono le seguenti:
 - consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Comunale;
 - tramite raccomandata A/R, in busta chiusa, indirizzate alla Città di Venaria Reale – Ufficio Lavoro – viale Buridani n. 33 – 10078 Venaria Reale e riportare la dicitura “Lavori in occasione del Natale 2017”;
 - Via PEC al seguente indirizzo: protocollovenariareale@pec.it. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Natale per il sociale - 2017”,

Le domande dovranno pervenire **a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale del Comune, ed entro e non oltre il giorno 27/11/2017.**

Art. 7 Valutazione delle domande

1. Alla valutazione dei progetti degli utilizzatori provvederà una Commissione così composta:

- Dirigente del Settore Welfare con funzioni di Presidente,
- Responsabile ufficio lavoro;
- impiegata dell'ufficio lavoro con funzioni di segreteria;

entro 3 giorni dalla scadenza del bando-Avviso, con parere consultivo sull'ammissibilità della proposta di attività, sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dell'utilizzatore e sulla congruità del finanziamento richiesto.

2. La Commissione, nel caso in cui l'entità dei contributi richiesti sia maggiore dei contributi disponibili, ha facoltà di procedere al riparto delle suddette risorse adottando un criterio equitativo e proporzionale basato su una franchigia percentuale aumentata di un'ulteriore percentuale calcolata sull'incidenza del contributo richiesto sul totale dei contributi richiesti.

3. Successivamente la Commissione di Valutazione inviterà gli utilizzatori assegnatari di contributi per procedere all'individuazione dei prestatori inseriti nell'elenco approvato ai sensi del bando/invito relativo.

4. Non saranno considerate ammissibili le domande:

- pervenute oltre i termini previsti ;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati come Beneficiari all'art. 2;
- prive della firma del legale rappresentante;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta di attività per la quale si richiede il contributo;
- non corredate della documentazione richiesta;

5. La Città di Venaria Reale si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 8 Modalità di erogazione del contributo

1. Poiché il contributo è destinato alla retribuzione di prestazioni di lavoro occasionale, l'erogazione del contributo avverrà per l'80%, a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvenuta validazione del progetto, tenuto conto della data di inizio attività indicata nella richiesta di contributo e per il 20% a saldo, previa presentazione **entro il 31-12-2017**, dell'attestazione dell'effettiva esecuzione dell'attività e contestuale richiesta di pagamento corredata da Rendicontazione finale.

2. Il Comune provvederà a fornire in tempo utile agli utilizzatori apposita documentazione per la rendicontazione finale.

Art. 9 Monitoraggio e controllo

1. Il Comune eserciterà un'attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati, eventualmente con controlli a campione effettuati sugli utilizzatori, richiedendo qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi necessaria. :
 - il rispetto della normativa inerente le prestazioni di lavoro occasionali;
 - l'effettivo svolgimento da parte dei prestatori delle attività previste;
 - il rispetto dei lavoratori e la coerenza con principi e obiettivi del presente bando. Qualora siano riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori il Comune, previa comunicazione all'utilizzatore, potrà disporre la sospensione o la revoca del contributo in corso e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a questa iniziativa.

Art. 10 Informativa privacy

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Città di Venaria Reale, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente invito ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi relativi alle attività dell'invito e per tutti gli adempimenti connessi. La loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento. Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Settore Welfare della Città di Venaria Reale, dott.ssa Mara ROS-SERO.

Art. 11. Responsabilità del procedimento e pubblicazione dell'invito

Responsabile del Procedimento è il dott. Alessandro Cofano, p.o. ufficio politiche attive del lavoro.

La Città di Venaria Reale provvederà alla pubblicazione del presente invito sul proprio sito Internet all'indirizzo: www.comune.venariareale.to.it. Tutta la modulistica relativa al presente progetto è scaricabile dal sito alla sezione Lavoro/Politiche del Lavoro-Progetti/Prestazioni di lavoro occasionale.

Venaria reale, 21-11-2017

Il Responsabile Ufficio Politiche del lavoro

Dott. Alessandro Cofano